

8487-2022

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE GAETANO - Presidente -
- Dott. ANTONIO FRASCA
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere

Risarcimento da sinistro stradale
 - Investimento di pedone -
 Concorso di colpa - Misura percentuale -
 Determinazione
 - Criteri -
 Indicazione -
 Necessità -
 Fondamento

- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
 - Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente

R.G.N. 13396/2019

Cron. 8487

Rep.

Ud. 25/06/2021

CC

ORDINANZA

sul ricorso 13396-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

2021

1853

(omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) , quest'ultimo in persona dei genitori sigg. (omissis) (omissis) e (omissis) , elettivamente domiciliati in

(omissis) , presso lo studio degli avvocati
(omissis) e (omissis) , che li
rappresentano e difendono;

- ricorrenti incidentali -

nonché contro

(omissis) SPA (omissis), elettivamente domiciliata in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché da

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (omissis) , elettivamente domiciliato
in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

nonché contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), quest'ultimo in persona dei genitori sigg. (omissis)

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliati in
(omissis), presso lo studio degli avvocati
(omissis) e (omissis), che li
rappresentano e difendono;

- controricorrenti all'incidentale -

nonché contro

(omissis) SPA (omissis), elettivamente domiciliata in
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 1002/2019 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 12/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/2/2019 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. (omissis) ed altri e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 13050 del 2012, ha parzialmente accolto la domanda dai medesimi originariamente proposta nei confronti dei sig. (omissis) e (omissis) e della compagnia Ina Assitalia s.p.a. - quale impresa designata per il F.G.V.S.- di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (omissis) in (omissis), all'esito del quale è deceduto il loro congiunto sig. (omissis).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (omissis) e la (omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.); i sigg. (omissis) ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria; l'intervenuto I.N.A.I.L., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono dell'erronea valutazione delle emergenze processuali (in particolare: la relazione d'incidente stradale della Polizia municipale, le s.i.t. rilasciate da (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) ; la planimetria alla allegata alla Relazione d'incidente stradale).

Con il 2° motivo denunciano violazione dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 4° e il 5° motivo denunciano violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto dubbio il colore semaforico senza considerare la deposizione testimoniale della (omissis).

Lamentano che la motivazione dell'impugnata sentenza è meramente <<apparente e/o manifestamente contraddittoria e/o perplessa ed incomprensibile>> là dove risulta affermato che <<la luce proiettata dal semaforo per i pedoni doveva essere gialla altrimenti il pedone non avrebbe avuto necessità di correre>>, essendo viceversa <<paleso che il pedone ancor più avrebbe avuto motivo di correre se il semaforo avesse proiettato (come in effetti proiettava) luce verde per i veicoli e, quindi luce rossa per i pedoni>>.

Con il 3° e il 6° motivo denunciano <<omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia omesso di considerare che <<il pedone è caduto contro il veicolo in quanto, mentre correva per attraversare la strada, ha perso l'equilibrio, andando, per tal modo, ad urtare contro la parte latero-anteriore destra del veicolo Smart>>, sicché <<il sinistro è avvenuto esclusivamente per la condotta imprudente, imperita e negligente del pedone e

... il conducente nulla ha potuto fare per evitare l'impatto, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 , comma 1, c.c.>>.

Lamentano l'«apparente motivazione» dell'impugnata sentenza là dove ha aderito «acriticamente alle valutazioni espresse dal CTU senza alcun riscontro obiettivo e senza alcuna valida argomentazione tecnica ha affermato che il sinistro sarebbe avvenuto allorché il pedone "aveva quasi terminato l'attraversamento"»>>.

Si dolgono essere la «relazione del CTU ... viziata da gravi lacune e incongruenze in ordine alla determinazione della velocità dell'autoveicolo Smart al momento del sinistro, sicché, sul punto, l'ausiliario del giudice è pervenuto a conclusioni assolutamente errate»>>, omettendo di considerare le osservazioni critiche mosse dal CTP.

Con il 7° motivo denunciano «violazione e/o falsa applicazione» dell'art. 2054 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente al pedone che, avendo la visuale libera, anziché astenersi dall'attraversare la strada l'ha attraversata di corsa e non sulle strisce pedonali.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'investimento del (omissis) da parte del (omissis) «è avvenuto in prossimità di un attraversamento

pedonale con semaforo a chiamata>> proiettante, <<secondo la ragionevole ipotesi del CTU>>, luce <<attestata sul giallo>>.

Sinistro ascritto alla concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura Smart, il quale <<teneva una velocità non solo superiore a quella consentita ma anche assolutamente incongrua alla situazione>> richiedente di procedere <<con estrema prudenza stante la probabile presenza di un pedone>>, e della stessa vittima, che <<ha attraversato la strada di corsa e fuori delle strisce pedonali>> e, avendo <<la visuale libera>>, ben <<avrebbe potuto avvistare per tempo la vettura e quindi tenere un atteggiamento più prudente>>.

La corte di merito, nell'aderire alla ricostruzione e alle conclusioni della disposta CTU, ha fatto al riguardo applicazione dell'espressamente evocato principio affermato da Cass., 11/4/2017, n. 9278 secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, <<pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro>>, altresì sottolineando che nella specie <<la prova liberatoria>> non è stata invero fornita dal presunto responsabile.

Con la conseguenza che l'insussistenza nel caso di <<dichiarazioni univoche sul fatto che il semaforo a chiamata proiettasse per il pedone il rosso

o il verde ... è circostanza che gioca a sfavore del ^(omissis), onerato della prova liberatoria che non ha fornito>>.

Orbene, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito all'esito della disposta CTU e delle conclusioni dalla medesima -in accordo con le risultanze di quest'ultima- conseguentemente raggiunte, del tutto incongruamente denunciando (1°, 4° e 5° motivo) la violazione dell'art. 132 c.p.c. [atteso che la censura si sostanzia nella dedotta asserita mancata valutazione di emergenze probatorie, e in particolare della deposizione del teste De Stefano (1° motivo) e della C.T.U. (4° motivo), alle cui conclusioni la corte di merito ha aderito evidentemente ravvisando fondate (anche) le argomentazioni che le sorreggono], gli odierni ricorrenti in via principale hanno in realtà riproposto (2°, 3°, 6° e 7° motivo) la propria tesi difensiva (volta all'affermazione dell'esclusiva responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro) già sottoposta al vaglio della corte di merito e da questa non accolta, formulando censure prospettanti un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale

possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

La motivazione posta a sostegno dell'emesso *dictum*, benché non diffusa ma essenziale, si appalesa senz'altro raggiungere il necessario "minimo costituzionale" ex art. 111, 6° co., Cost. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 18/4/2019, n. 10813, Cass., 30/6/2020, n. 13248 e Cass., 25/11/2021, n. 36638) ed idonea a rendere comprensibile l'*iter* logico-giuridico nel caso seguito dalla corte di merito nell'impugnata sentenza.

Senza sottacersi come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'asserita omissione o insufficienza della motivazione ovvero l'omessa e a *fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Del pari non può sottacersi che gli odierni ricorrenti in via principale denunziano (2° motivo) la violazione dell'art. 116 c.p.c. senza invero osservare i criteri da questa Corte al riguardo enunziati (v. Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 20687 del 2020),

potendo la stessa essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che nel valutare le prove proposte dalle parti il medesimo ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, giacché l'erroneità dell'apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito in realtà non dà luogo ad alcun vizio denunziabile con il ricorso per cassazione, non essendo esso inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (ove si attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio) né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, 1° co. n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (violazione, quest'ultima, nella specie -come detto- insussistente).

Con l'8° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si dolgono che la motivazione dell'impugnata sentenza risulti meramente apparente relativamente all'adottato criterio di determinazione del concorso di colpa in 20% e 80%.

Con il 9° motivo denunziano violazione dell'art. 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito, dopo aver riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 20% in capo al pedone, non abbia <<effettuato un'analoga riduzione sulla somma riconosciuta in favore dell'INAIL in accoglimento della domanda di rivalsa dalla stessa proposta per l'indennizzo del lucro cessante>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando ravvisa un concorso di colpa nella causazione di un sinistro il giudice è tenuto a congruamente motivare circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa, poiché l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico (v. Cass., 7/5/2021, n. 12164; Cass., 24/3/2011, n. 6752), dovendo pertanto debitamente indicare il criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento nell'operata determinazione della relativa misura percentuale (v. Cass., 25/11/2021, n. 36638; Cass., 14/2/2020, n. 3819), solo in tal caso l'operato apprezzamento sottraendosi invero al sindacato di legittimità (v. Cass., 7/5/2021, n. 12164. Cfr. altresì Cass., 2/4/2021, n. 9200).

Orbene, nella specie non è dato invero rinvenire alcuna esplicitazione al riguardo in ordine al quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, nell'impugnata sentenza risultando meramente e del tutto apoditticamente affermato che <<la condotta

del pedone>> ha <<concorso alla determinazione del sinistro>> *de quo* <<nella misura che appare corretto indicare nel 20%>>.

Nel limitarsi ad affermare dover <<essere accolto l'appello incidentale dell'INAIL sulla cui domanda di rivalsa ... non vi è specifica contestazione>>, la corte di merito ha altresì omesso di operare sulla somma riconosciuta in favore di tale interventore una riduzione corrispondente alla misura percentuale di concorso di colpa nella specie ascritta alla vittima.

Alla fondatezza nei suindicati termini dell'8° e del 9° motivo del ricorso principale consegue, inammissibili i primi 7 motivi del ricorso principale, assorbiti il 10° motivo del ricorso principale (con il quale i ricorrenti in via principale denunciano <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito non abbia disposto la compensazione delle spese di lite pur essendo stata la domanda di controparte accolta <<per solo 1/8 del *petitum*>>, pertanto <<essendovi "soccombenza reciproca">>) nonché i ricorsi incidentali, la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.


Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'8° e il 9° motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili i primi 7 motivi del ricorso principale e assorbiti il 10° motivo del ricorso principale nonché i ricorsi incidentali. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e

rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 25/6/2021


Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 MAR 2022


Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA